

N.R.G. 141/2019



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Parma

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sottosezione Lavoro

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

ANTONELLA LUSUARDI (LSRNNL64H62D526Y), rappresentata e difesa dall'avv. MORA MARINA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in B.GO G. TOMMASINI, 9 43121 PARMA ITALIA;

RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. (80078750587), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato C/O INPS 43100 PARMA;

CONVENUTO

OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro

Conclusioni:

Per la parte ricorrente:

«Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*, previo ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge, ivi compresa la sospensione dell'avviso di addebito impugnato, dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza, l'erroneità, l'inesigibilità, o, come meglio, delle somme tutte contenute nell'avviso di addebito n. 378 2018 00025 697 64000 notificato in data 16 gennaio 2019; con rifusione delle spese di lite, oltre oneri fiscali».

Per la parte convenuta:

«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:

In via preliminare: revocare l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito opposto in quanto non sussistono i motivi di cui all'art 24 L. 46/99

Nel merito: Respingere l'opposizione per i motivi di cui in narrativa siccome infondata in fatto e diritto, confermando l'avviso di addebito opposto.

In via subordinata condannare controparte al pagamento delle somme diverse che risulteranno eventualmente dovute in corso di causa».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 19.2.2019, Antonella Lusuardi ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 378 2018 00025 697 64000 di INPS, con il quale le era stata ingiunto di pagare € 17.853,74 per omesso versamento alla gestione commercianti di contributi a percentuale eccedenti il minimale e relativi interessi e sanzioni.
2. INPS si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

3. Il giudizio è stato più volte differito e poi sospeso in attesa della definizione del processo tributario avente a oggetto la legittimità dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate sulla cui base è stato emesso l'avviso di addebito opposto in questa sede.
4. In data 23.11.2023, parte ricorrente ha depositato il decreto emesso dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, di estinzione del giudizio per adesione della ricorrente alla procedura di definizione agevolata di cui all'art. 5 l. 130/2022.
5. È dunque cessata la materia del contendere in merito all'accertamento tributario, da cui deriva il definitivo consolidamento del reddito accertato con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia – Romagna con sentenza n. 979 del 15.7.2021.
6. In particolare, da informazioni trasmesse da Agenzia delle Entrate risulta che il reddito dell'impresa della ricorrente per l'anno 2013 è stato definitivamente determinato in € 75.275,00; sulla base di tale importo, INPS ha ricalcolato gli importi dovuti, riducendoli lievemente in € 10.200,35 per omesse contribuzioni e in € 6.894,94 per sanzioni.
7. Deve essere accertata la sussistenza dell'obbligo della ricorrente di pagare a INPS tali importi, in quanto conseguenza automatica discendente direttamente dalla legge dell'accertamento definitivo e non più contestabile in via giudiziale di un determinato livello di reddito per l'annualità di riferimento.
8. Anche la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha stabilito che la definizione concordata della lite fiscale non incide in alcun modo sul contenuto e sulla portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS (Cass. 3 ottobre 2019, n. 24774; Cass. 24 maggio 2021, n. 14194).
9. Né sussistono ragioni per discostarsi dal conteggio operato da INPS, in assenza di specifiche contestazioni di parte ricorrente al riguardo.

10. Deve poi specificarsi che, benché la definizione agevolata della controversia tributaria comporti l'elisione delle sanzioni per evasione fiscale, non consta una norma che stabilisca la stessa conseguenza per le sanzioni da omissione contributiva, le quali restano pertanto dovute dalla ricorrente.
11. La ricorrente ha eccepito la violazione da parte di INPS dell'art. 24 co. 3 d.lgs. 46/1999, essendo stato emesso avviso di addebito in pendenza della lite innanzi alla Commissione Tributaria.
12. L'eccezione è fondata: tale norma prevede che, se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita solo in presenza di provvedimento esecutivo del giudice e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accertamento a cui la norma si riferisce non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma ha anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle Entrate (Cass. 9 aprile 2014, n. 8379).
13. L'avviso di addebito deve dunque essere annullato in quanto illegittimamente emesso; tuttavia, ciò non comporta l'accoglimento del ricorso, dato che, per principio consolidato, il giudice che dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi vigenti in tema di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 6 agosto 2012, n. 14149; Cass. 6 luglio 2018, n. 17858).
14. Pertanto, essendo la domanda di pagamento di INPS fondata per i motivi esposti, la ricorrente deve essere condannata al pagamento degli importi da ultimo calcolati.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

1. annulla l'avviso di addebito n. 378 2018 00025 697 64000 di INPS;
2. condanna Antonella Lusuardi al pagamento in favore di INPS di € 10.200,35 a titolo di contributi omessi e di € 6.894,94 a titolo di sanzioni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna Antonella Lusuardi al pagamento in favore di INPS delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Parma, 11/12/2024

Il giudice

Matteo Giovanni Moresco